



CITTA' DI MANFREDONIA  
1° Settore - 2° Servizio "Attività produttive"

**ORDINANZA**  
**DI SOSPENSIONE TEMPORANEA**  
**ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

N.	DATA
163	10/8/2024

**IL DIRIGENTE**

Premesso che la sig.ra ....., in qualità di legale rappresentante e socio unico della "Siponto Srl", P.IVA 04308080714, a seguito di SCIA pratica SUAP n. 1150 del 26/01/2023, trasmessa il 03/03/2023, svolge l'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso il locale ubicato in Piazzetta del Daino n.1.

Richiamata la SCIA n.1204, trasmessa il 26/04/2024, per l'ampliamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'area recintata di circa 300 mq ubicata dalla parte opposta al pubblico esercizio rispetto alla Piazzetta del Daino, area di proprietà del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, il provvedimento di rigetto della suddetta SCIA (provvedimento prot.comunale n.26967 dell'08/06/2024) notificato a mezzo PEC l'08/06/2024.

Viste le seguenti SCIA:

- 1) n.1222, trasmessa il 26/04/2024 ore 20:37, lo spettacolo musicale (ex art. 38bis, c.1 del D.L. n 76/2020 e art.7, c.5 del D.L. n.215/2023) per il giorno 26/04/2024, dalle ore 21:00 alle ore 01:00, da eseguirsi nell'area recintata di circa 300 mq di ampliamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con allegata relazione di valutazione di impatto acustico e piano di safety.
- 2) n.1627, trasmessa il 03/05/2024 ore 19:53, lo spettacolo musicale (ex art. 38bis, c.1 del D.L. n 76/2020 e art.7, c.5 del D.L. n.215/2023) per il giorno 03/05/2024, dalle ore 21:00 alle ore 01:00, da eseguirsi nell'area recintata di circa 300 mq di ampliamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con allegata relazione di valutazione di impatto acustico e piano di safety.
- 3) n.1656, trasmessa il 10/05/2024 ore 19:54, lo spettacolo musicale (ex art. 38bis, c.1 del D.L. n 76/2020 e art.7, c.5 del D.L. n.215/2023) per il giorno 10/05/2024, dalle ore 21:00 alle ore 01:00, da eseguirsi nell'area recintata di circa 300 mq di ampliamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con allegata relazione di valutazione di impatto acustico e piano di safety.
- 4) n.1154, trasmessa il 17/05/2024 ore 18:04, lo spettacolo musicale (ex art. 38bis, c.1 del D.L. n 76/2020 e art.7, c.5 del D.L. n.215/2023) per il giorno 18/05/2024, dalle ore 21:00 alle ore 01:00, da eseguirsi nell'area recintata di circa 300 mq di ampliamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con allegata relazione di valutazione di impatto acustico e piano di safety.
- 5) n.1221, trasmessa il 24/05/2024 ore 18:48, lo spettacolo musicale (ex art. 38bis, c.1 del D.L. n 76/2020 e art.7, c.5 del D.L. n.215/2023) per il giorno 24/05/2024, dalle ore 21:00 alle ore 01:00, da eseguirsi nell'area recintata di circa 300 mq di ampliamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con allegata relazione di valutazione di impatto acustico e piano di safety.
- 6) n.1319, trasmessa il 31/05/2024 ore 19:59, lo spettacolo musicale (ex art. 38bis, c.1 del D.L. n 76/2020 e art.7, c.5 del D.L. n.215/2023) per il giorno 31/05/2024, dalle ore 21:00 alle ore 01:00, da eseguirsi nell'area recintata di circa 300 mq di ampliamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con allegata relazione di valutazione di impatto acustico e piano di safety.

7) n.1724, trasmessa il 07/06/2024 ore 19:00, lo spettacolo musicale (ex art. 38bis, c.1 del D.L. n 76/2020 e art.7, c.5 del D.L. n.215/2023) per il giorno 07/06/2024, dalle ore 21:00 alle ore 01:00, da eseguirsi nell'area recintata di circa 300 mq di ampliamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con allegata relazione di valutazione di impatto acustico e piano di safety.

Rilevato che:

- le citate SCIA per gli spettacoli, sono state tutte rigettate (divieto di svolgimento dell'attività) per assenza della necessaria autorizzazione in deroga, in quanto le relazioni di valutazione di impatto acustico accertano un significativo incremento della rumorosità oltre i limiti previsti dalla zonizzazione acustica e richiamano generiche autorizzazioni in deroga che non sono state né richieste, né rilasciate;
- nonostante i rigetti del 20/05/2024 e del 30/06/2024, sono state trasmesse altre SCIA per gli stessi spettacoli, mostrando spregio per i provvedimenti di rigetto di questo ufficio finalizzati al rispetto delle norme sull'inquinamento acustico.

**Acquisito** il verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa ai sensi della Legge n.689/1981, della Polizia di Stato **n. 18/2024 del 08/06/2024**, con il quale è stato contestato al legale rappresentante dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

il giorno 01/06/2024 alle ore 00,30 esercitava nell'area di ampliamento del pubblico esercizio , l'attività di intrattenimento con serata danzante, musica dj set con console e casse attive, di fatto udibile dalla strada, con la presenza di 80/90 avventori intenti a bere e a partecipare all'evento musicale in atto;

**Considerato** che tale condotta costituisce violazione dell'art.666 del C.P., in relazione agli artt. 68 e 69 del TULPS, in quanto:

- non svolgeva quanto dalla stessa dichiarato nella SCIA n.1319, trasmessa il 31/05/2024, infatti l'attività doveva essere spettacolo e non intrattenimento;
- la stessa SCIA n. 1319, trasmessa il 31/05/2024, è stata rigettata con atto prot.comunale n. 27941 del 14/06/2024, in quanto vi sono uguaglianze tra la relazione allegata alla SCIA n. 1150 per inizio attività di pubblico esercizio e la relazione allegata alla SCIA n. 1319 per lo spettacolo musicale da eseguirsi nell'area recintata di circa 300 mq di ampliamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ed entrambe le citate relazioni di valutazione di impatto acustico (sostanzialmente identiche), si riferiscono a sorgenti sonore del pubblico esercizio , senza alcuna valutazione/analisi dello spettacolo nell'area di ampliamento. Inoltre, l'oggetto inserito nella SCIA "INTRATTENIMENTO MUSICALE" non può trovare inquadramento giuridico nel PUBBLICO SPETTACOLO e quindi godere delle deroghe previste dall'art. 38bis, c.1 del D.L. n 76/2020 e art.7, c.5 del D.L. n.215/2023;
- la SCIA n.1724, trasmessa il 07/06/2024 riproponeva analoga documentazione oggetto di precedente SCIA avente identico oggetto, orari e modalità dello spettacolo per la quale era già stato notificato il rigetto;

la violazione, ai sensi dell'art.666 del C.P., è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 258,00 a € 1.549,00; se la licenza è stata negata, revocata o sospesa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478; in ogni caso non è ammesso il pagamento in misura ridotta; è sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza.

**Acquisito** il verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa ai sensi della Legge n.689/1981, della Polizia di Stato **n. 19 del 08/06/2024**, con il quale è stato contestato al legale rappresentante dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

il giorno 08/06/2024 alle ore 01:00 esercitava, nell'area di ampliamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'attività di intrattenimento con serata danzante, musica dj set con console e casse attive, di fatto udibile dalla strada, con la presenza di 250 circa avventori intenti a bere e a partecipare all'evento musicale in atto;

**Considerato** che tale condotta costituisce violazione dell'art.666 del C.P., in relazione agli artt. 68 e 69 del TULPS, in quanto:

- non svolgeva quanto dalla stessa dichiarato nella SCIA n.1724, trasmessa il 07/06/2024, infatti l'attività doveva essere spettacolo e non intrattenimento;
- la SCIA n.1724, trasmessa il 07/06/2024, è stata rigettata in pari data con espresso divieto di prosecuzione attività, in quanto la relazione di valutazione di impatto acustico, ai fini di svolgere

Piazzale A. Galli - Manfredonia - c.a.p.71043

Tel .0884 519239 PEC: protocollo@comunemanfredonia.legalmai e-mail: annona@comune.manfredonia.fg.it

www.comune.manfredonia.fg.it

l'attività rumorosa senza la deroga dei limiti acustici, richiamava erroneamente l'Ordinanza Sindacale n.17/2023 valida per il mese di agosto 2023.

la violazione, ai sensi dell'art.666 del C.P., è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 258,00 a € 1.549,00; se la licenza è stata negata, revocata o sospesa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478; in ogni caso non è ammesso il pagamento in misura ridotta; è sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza.

**Evidenziato che:**

- è stata ripresentata una nuova SCIA n. 1224 trasmessa il 14/06/2024, per l'ampliamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'area recintata di circa 300 mq ubicata dalla parte opposta al pubblico esercizio rispetto alla Piazzetta del Daino, area di proprietà del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, pur in presenza del provvedimento prot.comunale n.26967 dell'08/06/2024 di rigetto dell'ampliamento (pratica n.1204, trasmessa il 26/04/2024) nella stessa area e senza produrre documentazione utile a valutazioni differenti da parte dell'ufficio rispetto a quelle che hanno portato all'emissione del rigetto; anche la nuova SCIA n.1224 è stata rigettata con atto prot. 31333 del 05/07/2024;
- è stata presentata la SCIA n. 1939 trasmessa il 14/06/2024, per piccoli trattenimenti o spettacoli senza ballo complementari all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno/esterno del pubblico esercizio (che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 100), da eseguirsi nell'area recintata di circa 300 mq di ampliamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, dalle ore 21:00 alle ore 24:00 del 14/06/2024 e dalle ore 24:00 alle ore 01:00 del 15/06/2024:  
in questo caso il frazionamento dell'evento è evidentemente volto ad eludere la limitazione della norma;
- anche il limite del numero di partecipanti non superiore a 100 non è stato rispettato, atteso che è stata garantita la presenza contemporanea massima pari a 200 partecipanti, come riportato nella relazione del piano di gestione ed emergenza pag.9 del 24/04/2024 *"Lo spazio oggetto della manifestazione è individuato nell'area somministrazione esterna "Minami" e interessa una superficie complessiva di 300 mq circa, tale da prevedere una potenzialità di affollamento massimo di pubblico di 200 unità (0,7 persone/mq). Tale affollamento massimo teorico è stato limitato dall'Organizzazione dell'evento ad un numero inferiore alle 200 persone contemporaneamente presenti nell'area (compreso posti a sedere). Tale limitazione sarà garantita dall'utilizzo di opportuni conta-persone forniti in dotazione al personale della Sicurezza all'interno della manifestazione e dislocati all'ingresso e all'interno dell'area; tali operatori si coordineranno opportunamente per garantire la presenza contemporanea massima pari a quella sopra indicata (200 unità)."*
- Acquisiti i verbali di accertamento e contestazione di violazione amministrativa ai sensi della Legge n.689/1981, della Polizia di Stato **n. 20/2024 e 21 del 08/06/2024**, con i quali si contestava al legale rappresentante dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande:
- il giorno 01/06/2024 alle ore 00,30 esercitava, *nell'area di ampliamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'attività di intrattenimento con serata danzante, musica dj set con consolle e casse attive, di fatto udibile dalla strada, con la presenza di 80/90 avventori intenti a bere e a partecipare all'evento musicale in atto;*
- il giorno 08/06/2024 alle ore 01:00 circa esercitava, *nell'area di ampliamento del pubblico esercizio, l'attività di intrattenimento con serata danzante, musica dj set con consolle e casse attive, di fatto udibile dalla strada, con la presenza di 250 circa avventori intenti a bere e a partecipare all'evento musicale in atto;*

**Considerato** che tale condotta costituisce violazione dell'Ordinanza Sindacale n.17 del 13/06/2011 in relazione all'art.9 del TULPS, violazione del regolamento di zonizzazione comunale il quale prevede la cessazione delle attività rumorose entro le ore 24.00 (ex art 17 de regolamento di zonizzazione acustica comunale) in quanto:

- svolgeva l'attività rumorosa derivante da fonti sonore amplificatori, altoparlanti ecc., oltre le ore 24:00;

Per quanto sopra, con nota del 19/06/2024 prot. 28745, è stato avviato il procedimento per la sospensione temporanea dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, presso il locale in Piazzetta del Daino n.1

**Visti** gli scritti difensivi trasmessi via pec il 28/06/2027, acquisiti al protocollo comunale il 02/07/2024 al n. 30779.

**Ritenuto** di non poter accogliere la richiesta di archiviazione della procedura per i seguenti motivi.

- a pag. 2 delle *"Memorie ex art. 10 bis in relazione all'art.7 L.n.241/90 – Scia cod. 04382710715-26012023"*, si contesta la mancata comunicazione ex art. 10bis della L.241/90 dei rigetti delle SCIA, per le quali invece è stato correttamente applicato l'art.19 della stella L.241/90;  
In materia di preavviso di rigetto è consolidato il principio secondo il quale la SCIA non configurandosi come provvedimento amministrativo tacito ma come autocertificazione del privato il relativo rigetto o meglio il divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa a seguito della SCIA non soggiace alle regole procedurali delle istanze di parte volte ad ottenere provvedimenti autorizzatori ([sentenza TAR Veneto 875 del 2014](#), Il Consiglio di Stato, Sezione 3<sup>a</sup>, con la sentenza n. 1111/2019, Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, (Sezione Terza), sentenza n. 95 del 31 gennaio 2018));
- a pag. 3 delle *"Memorie ex art. 10 bis in relazione all'art.7 L.n.241/90 – Scia cod. 04382710715-26012023"*, si afferma che le opere realizzate nell'area utilizzata per l'ampliamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (area recintata di circa 300 mq, ubicata dalla parte opposta al pubblico esercizio rispetto alla Piazzetta del Daino, e di proprietà del Consorzio per la Bonifica della Capitanata), poiché tali opere hanno carattere di precarietà e stagionalità, non vadano accatastate, con espresso richiamo al Decreto del Ministero delle Finanze n.28/1998. Invero, le opere sono state realizzate oltre un anno fa, senza essere rimosse, nonché sono prive di agibilità. Il richiamato Decreto del Ministero delle Finanze n.28/1998, prevede che un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale, costituisce unità immobiliare oggetto di accatastamento (art.2), a cui deve essere attribuito un identificativo catastale (art.4);
- si afferma che non è vietato l'ampliamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in un'area non contigua a quella della licenza principale, in realtà l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'area oggetto di ampliamento è autonoma rispetto a quella esercitata nel locale principale (con annessa area recintata, scoperta e, questa sì, contigua), ubicato dalla parte opposta rispetto alla Piazzetta del Daino. Detta area è dotata di una propria recinzione con accessi autonomi, nonché autonome forniture dei servizi pubblici necessita quindi di una SCIA quale nuova attività con annessa documentazione di rito (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 6.12.2023, n. 6755).
- non si nega lo svolgimento di attività di intrattenimento con serata danzante con avventori intenti a partecipare all'evento musicale in atto, affermando che tali eventi erano assentiti con le SCIA ai sensi dell'art. 7 comma 5 del D.L. nr. 215/2023 per spettacoli dal vivo riguardanti attività culturali, quali teatro, musica, la danza e il musical che si svolgono tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati a un massimo di 2000 partecipanti, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo - fatta eccezione per i casi di cui artt. 142 e 143 del Regolamento T.U.L.P.S..  
Tale procedura si applica, lo ha chiarito anche il Viminale, per le attività di il pubblico spettacolo culturale (teatro, cinema, musica, musical), senza la partecipazione attiva del pubblico, e quindi non per gli intrattenimenti e per le attività che destinano al pubblico specifica sistemazione per la fruizione dello spettacolo.

**Restano** pertanto confermate le violazioni afferenti ai verbali 18 e 19 del 8/6/2024 come da ordinanza ingiunzione n. 159 e 160 del 9/8/2024 notificate in pari data alla Siponto srl a mezzo PEC ossia intrattenimenti musicali svolti oltre le ore 24.00 del giorno di inizio senza la licenza comunale; Restano confermate le violazioni in materia di rumori oltre le ore 24.00 di cui ai verbali n. 20 e 21 del 8/6/2024.

Risulta frequente l'utilizzo del bar Minami per organizzare sistematicamente ogni fine settimana attività di intrattenimento musicale prive dei connotati dell'accessorietà tipizzati dalla giurisprudenza ricadendo invece nelle attività di intrattenimento oltre le ore 24.00 svolte senza le licenze previste dall'art. 68 Tulps.

**Per quanto detto sopra, valutato anche alla luce delle memorie difensive prodotte, ravvisandosi il permanere degli elementi di abuso dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande segnalati nel preavviso di sospensione, sanzionabile ai sensi dell'art. 10 del TULPS "Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata." e dell'art. 666 del codice penale.**

**Ritenuto, pertanto, di dover adottare apposita ordinanza per la sospensione temporanea dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in applicazione dell'art. 10 TULPS in combinato disposto con l'art. 666 del codice penale primo e terzo periodo;**

Visto il TULPS approvato con R.D. n.773/1931 e ss.mm.ii., e in particolare l'art.10, l'art. 666 del codice penale;

Visto il Decreto Sindacale n.1/2024, di conferimento degli incarichi dirigenziale.

Visto l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL).

#### ORDINA

al legale rappresentante della Siponto Srl **la sospensione temporanea della SCIA pratica SUAP n. 1150 del 26/01/2023, trasmessa il 03/03/2023, ossia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso il locale ubicato in Piazzetta del Daino n.1 denominato Minami con contestuale chiusura dei locali per 7 giorni consecutivi**, dal giorno successivo alla notifica della presente ordinanza.

#### AVVERTE

che l'inottemperanza al presente ordine sarà sanzionato ai sensi dell'art. 17 ter comma 5 del R.D. n.773/1931 e quindi dell'art.650 del Codice penale.

#### DISPONE

La notifica via PEC. e a mezzo polizia locale per la certezza dell'esecuzione dell'ordinanza da parte del destinatario

L'invio agli organi di vigilanza e controllo, al Consorzio per la Bonifica della Capitanata di Foggia, dando mandato al Comando di Polizia Locale di far rispettare l'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di notifica.

Il Dirigente  
Tommaso Gioieni